SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 872)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 8ª Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 21 luglio 1977 (V. *Stampato n.* **1290**)

d'iniziativa del deputato SPIGAROLI

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 2 agosto 1977

Adeguamento dei limiti di somma previsti in materia di tutela di cose d'interesse artistico e storico dalla legge 21 dicembre 1961, n. 1552

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

I limiti di somma previsti dall'articolo 1 e dall'articolo 3, comma secondo, della legge 21 dicembre 1961, n. 1552, oltre i quali il Ministro per i beni culturali e ambientali è tenuto a sentire il parere del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, sono elevati di quattro volte.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4